



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Roma, 06/10/2023

Prot. 2023-U-DIMM-341

All. 4

A tutte le strutture

Oggetto: Decreto Flussi 2023-2025 (DPCM del 27-09-202 G.U. n. 231 del 3 ottobre 2023)

Care compagne e cari compagni,

È stato pubblicato il 3 ottobre, in Gazzetta Ufficiale, il DPCM del 27 settembre 2023, "**Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025**".

Come noto, il decreto stabilisce i criteri per la determinazione dei flussi, sia all'interno che al di fuori delle quote e, quest'anno, fissa le quote per il triennio 2023-2025 e fornisce le prime indicazioni sulle procedure. Di seguito il decreto nel dettaglio.

Le quote

Complessivamente, saranno ammessi in Italia 452.000 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, di lavoro autonomo nonché le conversioni, secondo la seguente suddivisione:

- a) **136.000** cittadini stranieri per l'anno 2023;
- b) **151.000** cittadini stranieri per l'anno 2024;
- c) **165.000** cittadini stranieri per l'anno 2025.

1. SETTORI E TIPOLOGIA DI LAVORATORI E LAVORATRICI (Capo II, art. 6, comma 1 a 7)

Come di consueto, il decreto stabilisce i settori, le tipologie di lavoro e i lavoratori interessati dalle quote.

1.2 Ingresso per lavoro subordinato non stagionale e autonomo

Nell'ambito delle quote di ingresso **per motivi di lavoro subordinato non stagionale e autonomo** (Capo II, art. 6, comma 1) sono previste le seguenti quote:

- **53.450 per il 2023**, di cui n. **52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale** e **680 ingressi per lavoro autonomo**;
- **61.950 per il 2024**, di cui n. **61.250 ingressi per lavoro subordinato non stagionale** e **700 ingressi per lavoro autonomo**;



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

- **71.450 per il 2024**, di cui **n. 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale** e **730 ingressi per lavoro autonomo**.

Nell'ambito delle quote per **l'ingresso per lavoro subordinato non stagionale** sono ammessi, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, **i seguenti settori**:

- **autotrasporto merci per conto terzi;**
- **edilizia;**
- **turistico-alberghiero;**
- **meccanica;**
- **telecomunicazioni;**
- **alimentare;**
- **cantieristica navale;**
- **trasporto passeggeri con autobus;**
- **pesca;**
- **acconciatori;**
- **elettricisti;**
- **idraulici.**

Nell'ambito dei settori di lavoro riservati, il decreto porta alcune novità rispetto alle quote previste per le richieste di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale e autonomo: ingressi, in via preferenziale, destinati ai **cittadini provenienti da paesi che promuovono campagne sui rischi derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari** e prevede una quota destinata **agli apolidi e rifugiati riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito**.

Inoltre, **prevede una quota d'ingresso, per lavoro subordinato non stagionale, riservata al settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria**, (Capo 2, art. 6, commi 2 a 7):

- **ingresso per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo nei settori riservati**, in via preferenziale, **ai lavoratori di Stati che**, anche in collaborazione con lo Stato italiano, **promuovono per i propri cittadini campagne sui rischi derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari**:
 - **2.000 ingressi per l'anno 2023**: 1.900 per lavoro subordinato non stagionale e 100 per lavoro autonomo;
 - **2.500 ingressi per l'anno 2024**: 2.380 per lavoro subordinato non stagionale e 120 per lavoro autonomo;
 - **3.000 ingressi per l'anno 2025**: 2.850 per lavoro subordinato non stagionale e 150 per lavoro autonomo.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

- **ingresso per lavoro subordinato non stagionale nei settori riservati** ai lavoratori di Paesi con i quali sono già vigenti, o che entreranno in vigore nel periodo del 2023 a 2025, accordi di cooperazione in materia di immigrazione, così divise:
 - **per lavoratori di Paesi con i quali sono già vigenti accordi di cooperazione in materia di immigrazione** (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea-Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina): **25.000 unità nel 2023, 25.000 unità nel 2024 e 25.000 unità nel 2025;**
 - **per lavoratori di Paesi con il quale, nel corso del triennio, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia di immigrazione:** **12.000 unità nel 2023, 20.000 unità nel 2024 e 28.000 unità nel 2025.**
- **ingresso per lavoro subordinato non stagionale, nell'ambito delle quote dei settori riservati e per lavoro autonomo, di:**
 - **lavoratori di origine italiana, per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado** in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela: 100 ingressi, di cui 90 per lavoro subordinato, per ciascuno degli anni;
 - **apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito:** 200 unità per ciascuno degli anni, di cui **180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo.**
- **ingresso per lavoro subordinato non stagionale, nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria:** 9.500 unità per ciascuno degli anni.
- **conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:**
 - **permessi di soggiorno per lavoro stagionale:** 4.000 unità per il 2023 e per il 2024 e 5.000 unità nel 2025;
 - **permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea,** quote di 100 unità per ciascuno degli anni.
- **conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:**
 - **permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea,** quota di 50 unità per ciascuno degli anni.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

- **ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, 500 unità per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, ai cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
 - **imprenditori** che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
 - **liberi professionisti** che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
 - **titolari di cariche societarie** di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
 - **artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale**, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
 - **cittadini stranieri che intendono costituire imprese "start-up innovative"**, ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

1.2 Ingresso per lavoro stagionale (Capo II, art. 7)

È ammesso l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, ai cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea-Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; entro le seguenti quote:

- 82.550 unità per l'anno 2023;
- 89.050 unità per l'anno 2024;
- 93.550 unità per l'anno 2025.

Il decreto prevede, anche in questo caso, una quota specifica per i cittadini provenienti da Paesi con i quali, nel corso del triennio, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia di immigrazione, che promuovono campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale legate ai traffici migratori irregolari e una piccola quota per i cittadini apolidi e rifugiati riconosciuti dall'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Le quote destinate per il **lavoro stagionale** vengono così suddivise:

- **Ingressi per lavoratori subordinati stagionali, cittadini di Paesi con i quali, nel corso del triennio, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria:** 8.000 unità nel 2023, 12.000 unità nel 2024 e 14.000 unità nel 2025;
- **Ingresso per lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche contro i traffici migratori irregolari:** 2.500 unità nel 2023, 3.000 unità nel 2024 e 3.500 unità nel 2025;
- **apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito:** n. 50 unità per ciascuno degli anni;
- **ingressi per cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale, almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale:** è riservata una quota di 2.000 unità per ciascuno degli anni;
- **Richieste di nulla osta per lavoro stagionale, anche pluriennale, presentate dalle organizzazioni professionali datoriali:**
 - **Settore agricolo:** 40.000 unità nel 2023, 41.000 unità nel 2024 e 42.000 unità nel 2025. Elenco delle **organizzazioni professionali dei datori di lavoro:** Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue), Confederazione cooperative italiane e Associazione generale;
 - **Settore turistico:** 30.000 unità nel 2023, 31.000 unità nel 2024 e 32.000 unità nel 2025, **le cui istanze di nulla osta all'ingresso siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.**

In relazione ai due ultimi punti, le organizzazioni datoriali assumono **l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.**

2. INGRESSO AL DI FUORI DELLE QUOTE (Capo I, art. 4)

Il Decreto nulla aggiunge sugli ingressi fuori quota essendo gli stessi previsti dalla normativa di rango primario. Tuttavia, fornisce una chiave interpretativa sui motivi per cui alcune categorie di cittadini stranieri possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche fuori dalle quote previste dal Decreto. Invero, il Governo precisa di voler promuovere e facilitare il percorso di regolarizzazione in favore di coloro che



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

partecipano a percorsi di formazione e/o studio all'estero o in Italia, a coloro che sono cittadini di Stati membri che hanno sottoscritto con l'Italia intese o accordi in materia di rimpatrio.

3. DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI INGRESSO (Capo III, artt. 8 e 9)

Il DPCM fornisce le prime disposizioni in relazione alle procedure di ingresso, tra cui, stabilisce i termini per la presentazione delle domande di nulla osta, sulla eventuale ulteriore suddivisione delle quote in caso di mancato utilizzo, stabilendo i termini e le prime disposizioni attuative.

3.1 Calendario per la presentazione delle domande (*click day*)

Il DPCM stabilisce il calendario per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro. **Per le quote del 2023**, le istanze potranno essere inviate, rispettivamente, a partire dal **sessantesimo, dal sessantaduesimo e dal settantesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del decreto nella G.U., **fino a esaurimento delle rispettive quote** o, comunque, **entro il 31 dicembre 2023**.

Di seguito il calendario:

- **Dal 2 dicembre**, dalle ore 9:00 - per i **lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia** (art. 6, comma 3 lettera a);
- **Dal 4 dicembre**, dalle ore 9:00 - per gli altri **lavoratori subordinati non stagionali** (art. 6, comma 3, lettera b e commi 4, e 5);
- **Dal 12 dicembre, dalle ore 9:00** - per i lavoratori stagionali (all'art. 7).

Per le quote del 2024 e 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro decorrono, per ciascuno degli anni, **dalle ore 9:00 de 5, del 7 e del 12 febbraio**, seguendo la stessa ripartizione delle quote dell'anno 2023, fino all'esaurimento delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni.

3.2 Le disposizioni attuative

Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome. **Dopo la decorrenza di novanta giorni dalle date stabilite per la presentazione delle domande e, in caso vengano rilevate quote significative non utilizzate**, il Ministero del Lavoro **può effettuare una diversa suddivisione in base alle effettive necessità** nel mercato del lavoro, nel rispetto del limite massimo delle quote complessive stabilite dal DPCM.

Ulteriori disposizioni, relative all'applicazione del decreto, saranno definite in un'apposita circolare congiunta dei ministeri dell'Interno, del Lavoro, dell'Agricoltura, del Turismo e degli Affari Esteri.

Specifica, inoltre, che **la circolare congiunta indicherà anche la documentazione necessaria per dimostrare che il datore di lavoro, interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero, ha verificato,**



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

preventivamente, presso il Centro per l'Impiego dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Dunque, sarà nuovamente necessario dimostrare la **indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale. Il decreto** replica gli stessi criteri già stabiliti per il decreto flussi 2022, ovvero:

- **assenza di riscontro, da parte del Centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o più lavoratori** rispondenti alle caratteristiche richieste, **decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;**
- **non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta**, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
- **mancata presentazione, senza giustificato motivo**, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, **decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale** da parte del datore di lavoro al Centro per l'impiego.

Prevede, inoltre, che l'accertata indisponibilità di un lavoratore potrà essere **autocertificata dal datore di lavoro** con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le norme già introdotte sulla semplificazione dei procedimenti in termini di rilascio del nulla osta, asseverazione e revoca del permesso di soggiorno si applicheranno anche ai presenti procedimenti.

In conclusione, il decreto flussi triennale 2023-2025 prevede nuovamente una quota prioritaria alle domande inviate dalle organizzazioni professionali datoriale.

Prevede un elemento nuovo: la quota specifica per i cittadini apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

In allegato, il decreto e la sua sintesi, anno per anno.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti, non appena sarà emanata la circolare interministeriale.

Fraterni saluti.

Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza
Valeria de Amorim Pio

Per il Collegio di Presidenza
Sara Palazzoli